



ORIGINALE

# AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA

Prot. Gen. N. 94704/2008

## PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

L'anno duemilaotto addì 21 (ventuno)

del mese di Ottobre alle ore 09:00, presso la sala delle adunanze,

previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Sigg.:

- |     |            |            |   |                 |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1)  | BULBI      | MASSIMO    | - | PRESIDENTE      |
| 2)  | CASTAGNOLI | MAURIZIO   | - | VICE PRESIDENTE |
| 3)  | BAGNARA    | GIANLUCA   | - | ASSESSORE       |
| 4)  | BELLAVISTA | IGLIS      | - | ASSESSORE       |
| 5)  | COLLARETA  | MARGHERITA | - | ASSESSORE       |
| 6)  | GARBUGLIA  | LUCIANA    | - | ASSESSORE       |
| 7)  | MANNI      | ALBERTO    | - | ASSESSORE       |
| 8)  | MORETTI    | ORAZIO     | - | ASSESSORE       |
| 9)  | RUSTICALI  | LUIGI      | - | ASSESSORE       |
| 10) | SANSAVINI  | LUIGI      | - | ASSESSORE       |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE CIANCI GIUSEPPE.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

OGGETTO N. 549

**COMUNE DI CESENA. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' EX ART. 12, COMMA 4, DEL D.LGS 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS 4/2008, PER IL "PUA AT4 A - 11/01 - B.GO MARINGON - VIA ROVESCIO.**

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la richiesta del Comune di Cesena di verifica di assoggettabilità di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, relativa al “*Piano Urbanistico Attuativo, AT4/a 11/01, B.go Maringon - Via Rovescio – loc. S. Martino in Fiume*”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 28.07.2008 (agli atti con prot. n° 74349 del 29.07.08);

Vista la relazione ambientale relativa alla “Verifica di Assoggettabilità” di cui all’oggetto;

Premesso che:

- in data 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”, che ha abrogato gli artt. da 4 a 52 del D.lgs. n. 152/2006, sostituendo quindi la parte II del suddetto decreto n. 152/2006;
- l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis, del D.lgs. 152/06, come sostituito dal suddetto decreto 4/2008, individua i piani e programmi sottoposti a procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS), distinguendo da un lato quelli sempre sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a VAS solo ad esito di una valutazione preventiva, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull’ambiente;

Dato atto che:

- in base al combinato disposto dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 6, comma 3 bis, del Decreto n. 152/2006, come sostituiti dall’art. 1 del suddetto D.lgs. 4/2008, il piano in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” di cui all’art. 12 del novellato D.lgs. 152/06;
- la Provincia, ai sensi della L.R. 9/08, in qualità di autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;

Atteso che contestualmente alla richiesta di verifica di assoggettabilità, il Comune ha trasmesso a questa Provincia copia degli elaborati progettuali maggiormente rappresentativi del P.U.A. ed un rapporto preliminare ai fini della verifica degli impatti significativi sull’ambiente con specifico riferimento all’Allegato I del suddetto D.lgs. 152/2006;

Constatato che gli elementi salienti che caratterizzano il Piano in oggetto sono così sintetizzabili:

- il Piano Urbanistico Attuativo si riferisce ad un’area, con superficie catastale pari a 34.995 mq., in loc. S. Martino in Fiume – B.go Maringon, classificata come AT4a 11/01 “Aree di Trasformazione di cintura a destinazione prevalentemente polifunzionale”;
- l’area si sviluppa lungo la Via Rovescio, sulla quale ha l’accesso, che recapita sulla Via Ravennate (S.P. 46), in adiacenza ad altre due zonizzazioni produttive già attuate; attualmente essa è destinata all’uso agricolo, seminativo;
- il Piano Attuativo proposto prevede la costruzione di un edificio produttivo ad uso U4/1 (artigianato produttivo) e U4/2 (depositi e magazzini), per una SUL complessiva di 13.719,00 mq. dei quali 3429,75 sono riservati al Comune; il presente PUA, prevede

anche il collocamento di una parte di edificabilità, pari a mq. 1000 di SUL, della medesima proprietà "Bussola S.r.l.", derivante dall'adiacente Piano Particolareggiato limitrofo sul quale vige il vincolo dell'elettrodotto;

- il nuovo accesso all'area avviene, come attualmente, da Via Rovescio che verrà allargata fino a mt. 8, lungo tutto il fronte e creando una viabilità che permette di collegare in modo semplice e diretto la Via Rovescio al parcheggio pubblico e al lotto edificabile; per realizzare idonei accessi all'edificio, è previsto un piazzale di manovra che circonda l'edificio stesso; vista la dimensione piuttosto limitata dell'insediamento, si è ritenuto opportuno realizzare un unico edificio, di tipo prefabbricato, simile agli edifici adiacenti che risponde a semplici canoni di regolarità architettonica, di Hm. < o = a 13ml.;
- a lato del parcheggio pubblico, che si attesta lungo la via Rovescio, è prevista la localizzazione del verde pubblico di standard; lungo il perimetro nord-est dell'area, vengono inserite fasce verdi con la funzione di creare un idoneo filtro fra zona edificata e l'area rimasta agricola e per la realizzazione dell'invaso della vasca di laminazione; lungo la Via Rovescio è presente un piccolo fosso della centuriazione che verrà ripristinato;

Preso atto che il documento preliminare del proponente per la verifica di asseggibilità esclude la necessità che il PUA debba essere sottoposto a ulteriore procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto sopra citato, non rilevando significatività negli impatti, sulla base dei seguenti presupposti:

- insediare una attività di tipo "deposito-magazzino", a servizio dell'attività dell'azienda Bussola s.r.l. e Martino s.r.l. della quale tuttavia non è specificato il tipo di attività;
- la prossimità al sistema portante della mobilità (Via Ravennate, A14 ed E45);
- il basso carico antropico generato dall'attività ipotizzata (n. addetti, traffico, idroesigenza, emissioni, etc....),
- assenza di recettori sensibili nelle strette vicinanze;

Dato atto che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto decreto, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale l'AUSL di Cesena e l'ARPA; il parere è espresso con riferimento al protocollo tra azienda AUSL di Cesena e A.R.P.A, quindi con unica nota da parte di A.R.P.A. prot. n.PGFC/2008/10353 del 17.10.2008): tale parere esclude la necessità che il Piano sia da assoggettarsi alla procedura di VAS, facendo tuttavia presente i limiti imposti dal Piano Provinciale di Risanamento della qualità dell'Aria in relazione alle attività a maggior carico emissivo PM10 e NOx in rapporto all'agglomerato di appartenenza dell'insediamento in oggetto;

Ritenuta complessivamente condivisibile la valutazione conclusiva circa il fatto che il Piano, per quanto ipotizzato, non prefiguri impatti significativi sull'ambiente, considerando che:

- il PUA riguarda una zona artigianale-industriale, soggetto ad un generale schema di assetto (elaborato PG 5.2 del PRG) che ha già tenuto conto delle peculiarità urbanistico-ambientali e dettato specifiche prescrizioni e assetti in rapporto a indici ecologici, mitigazioni, evidenziando i principali elementi di criticità ambientale consistenti nella presenza di un elettrodotto e nella necessità di mitigazioni verso l'ambiente rurale circostante;
- Il presente Piano Particolareggiato, come risulta da copia dell'atto autorizzativo comunale alla sua presentazione, è stato sottoposto al preventivo esame di massima dei P.U.A., previsto dal Gruppo di lavoro organizzato dal Comune di Cesena, che ne ha condizionato

la presentazione al recepimento delle indicazioni fornite scaturite dall'esame preventivo, tra le quali:

- l'allargamento della Via Rovescio nel tratto frontistante l'AT ed il ripristino dei due fossi della centuriazione;
- la subordinazione ad ulteriore valutazione di impatto acustico in caso di eventuali cambi d'uso rispetto a quelli ipotizzati;
- eventuali riporti da realizzare con l'esclusione di materiali di recupero.

Di tale adeguamento è dato conto nella relazione del PUA.

- Sul Piano in esame questa Amministrazione Provinciale ha già espresso il parere ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 13 della L.R. 64/74 e dell'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03, con prot. n. 84524 del 16/09/2008, pronunciandosi favorevolmente in ordine agli aspetti geologici e di sicurezza sismica; detto parere, tuttavia, prescrive la profondità massima allagabile del bacino di laminazione delle acque piovane, realizzata in area a verde pubblico di standard, per essere compatibile con la propria funzione pubblica e per ragioni di sicurezza, non superiore ai 20-30 cm.

Rilevato tuttavia alcune carenze nella relazione di verifica degli aspetti ambientali:

Le valutazioni di impatto compiute nella Relazione per la Verifica di Assoggettabilità, partono dal presupposto che il piano insedi la sola funzione di deposito-magazzino, per cui non esamina altre possibili implicazioni negli impatti derivanti da altre destinazioni d'uso assegnabili tramite la normativa di PRG e dagli stessi elaborati progettuali del Piano che, invece, ricomprendono anche l'uso artigianale ed industriale (U4/1). Ciò determina una discrasia tra quanto valutato e quanto progettato. Si fa presente, infatti, che nella valutazione dei nuovi insediamenti in progetto, nel caso in cui il PRG consenta una gamma di utilizzi diversi per tipologia e carico urbanistico, dovrebbero essere tenuti in considerazione quelli a presumibile maggior impatto, al fine di giungere a soluzioni progettuali (sia nello schema di assetto delle aree pubbliche e private che nella stesse caratteristiche degli edifici e dell'infrastrutturazione di rete) che non pregiudichino la possibilità di conseguire i più opportuni interventi di mitigazione (attivi e passivi) a seguito degli usi effettivamente insediabili.

Ciò premesso si evidenzia che:

- a) Il Progetto di Piano non descrive misure di risparmio idrico ed energetico: è pertanto necessario che il Comune valuti l'opportunità che siano introdotte misure per il contenimento idrico sia all'interno degli edifici che per la gestione delle aree esterne (raccolta acque piovane, etc...); inoltre, si richiama il disposto normativo all'art. 5 della L.R. 26/2004, "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", in base al quale i Comuni provvedono affinché per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m<sup>2</sup>, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento.
- b) Si rileva che, sull'area, la Tavola 3 del PTCP evidenzia la presenza di un filare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 10 del PTCP, rispetto al quale la documentazione del Piano contiene una specifica dichiarazione relativa alla sua reale inesistenza anche in periodo passato. Accertato dalle cartografie aeree disponibili presso questa Amministrazione che il filare era stato correttamente vincolato in quanto risulta esistente dalle ricognizioni aeree (anni 94 e 97), lo stesso risulta invece inesistente all'anno 2000; è possibile pertanto che il suo abbattimento (ancorché legittimamente effettuato) sia avvenuto nelle more del

procedimento di redazione e approvazione del PTCP (adozione 1999 – approvazione 2001), quindi anteriormente alla piena conformazione del vincolo; pertanto, non essendo possibile rivendicare l'esistenza, si ritiene che la qualità ecologico-paesaggistica precedentemente apportata da tale oggetto all'ambiente rurale circostante, debba essere compensata nel curare con maggior forza il rapporto tra la nuova urbanizzazione e l'ambiente rurale circostante; ciò, conferendo al progetto di piano massima attenzione alla qualità delle fasce verdi (pubbliche e private) di transizione tra la nuova urbanizzazione e l'intorno rurale, tenendo conto, al contempo, della loro valenza mitigativa;

Ritenuto, pertanto, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale sopra richiamati, che il "*Piano Urbanistico Attuativo AT4a 11/01 – B.go Maringon - Via Rovescio*", del Comune di Cesena, possa essere escluso dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008, con le seguenti prescrizioni:

- a) sia conferita al progetto di piano massima attenzione alla qualità delle fasce verdi (pubbliche e private) di transizione tra la nuova urbanizzazione e l'intorno rurale tenendo conto, al contempo, della loro valenza mitigativa;
- b) sia opportunamente recintato, per essere compatibile con la propria funzione pubblica e per ragioni di sicurezza, il bacino di laminazione qualora superiore ai 20-30 cm.

Richiamato, inoltre, il Comune a:

- c) valutare l'opportunità che siano introdotte misure per il contenimento idrico sia all'interno degli edifici che per la gestione delle aree esterne (raccolta acque piovane, etc...);
- d) adempiere alla disposizione di cui all'art. 5 della L.R. 26/2004, "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*", in base alla quale i Comuni provvedono, per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m<sup>2</sup>, che sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
- e) in relazione alla premessa narrativa circa la discrasia tra quanto ipotizzato nella verifica di assoggettabilità e quanto indicato dal PUA (uso U4/1), a garantire una specifica valutazione riguardo ai contenuti espressi da A.R.P.A. tesi a contenere il carattere emissivo degli impatti, garantendo maggiore compatibilità del nuovo intervento insediativo.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5,

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n. 267/00;

A voti unanimi;

#### **DELIBERA**

- 1) Di escludere il P.U.A. in oggetto, per la soluzione proposta, dalla procedura di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, definendo le

prescrizioni di cui ai punti a) e b) soprastanti e richiamando il Comune a rispondere a quanto indicato ai punti c), d) ed e) soprastanti;

- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di trasmettere il presente atto al Comune di Cesena.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

**PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio di questa Provincia dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_

---